

Relazione sull' Art. 81 comma 4 della Costituzione.

Tra le fonti del diritto, e così per il diritto tributario, la Costituzione Italiana e le leggi di modifica costituzionale costituiscono fonte suprema, al di sopra delle leggi ordinarie e degli atti aventi forza di legge.

Il carattere rigido della nostra costituzione fa sì che per la sua modifica sia necessaria una procedura definita aggravata e che le leggi ordinarie non possano essere ad essa contrarie. La Costituzione prevede in alcuni suoi articoli quelli che sono i principi a cui le norme in materia di diritto tributario devono essere improntate. In particolare:

L'Art. 23 stabilisce il principio di riserva di legge;

L'Art. 53 stabilisce l'uguaglianza dei cittadini rispetto alla doverosità del pagamento dei tributi in base alla capacità contributiva e stabilisce che le norme tributarie siano improntate al principio di progressività.

L'Art. 81, con la legge di modifica costituzionale n. 1 del 2012, introduce nel nostro ordinamento un principio che è quello di pareggio del bilancio, che fino ad allora non ne faceva parte. Tale introduzione fu fortemente voluta dall' Unione Europea e aveva come obiettivo una maggiore stabilità del sistema finanziario Italiano, soprattutto attraverso il contenimento del debito pubblico che fino ad allora era andato via via crescendo fino a toccare un rapporto con il PIL pari a oltre il 120%. Si tratta di una svolta di grande rilievo che ha destato anche critiche per la portata di carattere sociale che l'introduzione di questo principio ha determinato.

Al contempo è stata eliminata la parte dell'articolo che poneva il divieto di stabilire nuove spese o tributi tramite la legge di bilancio.

Il contenuto dell'articolo è di seguito riportato:

“Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a

maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale”.

-----

La possibilità di ricorso all'indebitamento viene limitata alla circostanza che ci si trovi durante una fase di crisi dovuta alla ciclicità delle fasi economiche e con l'autorizzazione delle due camere con maggioranza qualificata, quindi pari ai 2/3 dei componenti. Questo implica che il ricorso all'indebitamento non sia possibile con il voto della sola maggioranza, ma è necessario che anche una parte della minoranza voti a favore.

Ogni legge che determini nuove spese, nuovi oneri per lo stato, deve contestualmente stabilire quali sono le fonti di finanziamento, le entrate destinate a coprire le nuove spese.

Il Bilancio e il rendiconto redatti dal governo vengono approvati annualmente dal Parlamento.

L'esercizio provvisorio, nelle more dell'approvazione del bilancio, deve essere approvato con Legge e per periodi non superiori ai quattro mesi.

Infine, per quanto riguarda la Legge di Bilancio e le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.

La legge Costituzionale 1 del 2012 modifica non solo l'art. 81 ma anche gli articoli 97, 117 e 119.

Si tratta di articoli che riguardano i bilanci delle altre pubbliche amministrazioni alle quali viene esteso il vincolo di pareggio di bilancio in coerenza con l'ordinamento dell'Unione Europea (Art. 97), con la modifica apportata all'art. 117 si attribuisce alla esclusiva legislazione statale l'armonizzazione dei bilanci pubblici che porterà all'emanazione, sempre nel 2011, del D.lgs. 118 che renderà uniforme per lo Stato e per tutti gli Enti della P.A. la modalità di redazione dei Bilanci e dei Rendiconti così da poter ottenere dati confrontabili e aggregabili e ad avere una univoca visione di insieme.

L'articolo 119, infine, come modificato dalla legge Costituzionale 1/2012 prevede che l'autonomia finanziaria degli Enti Territoriali sia assicurata nel rispetto dell'equilibrio dei rispettivi bilanci, inserendoli a concorrere all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea.

Il ricorso all'indebitamento per tali Enti è limitato al finanziamento delle spese di investimento.